Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 17 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 615.

Disciplina della diffusione del disco fonografico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La vigilanza politica ed artistica sulla produzione fonografica nazionale spetta al Ministero della cultura popolare.

In particolare rientrano nella sua competenza la disciplina della diffusione del disco italiano all'interno ed all'estero e la consulenza tecnica presso le competenti Amministrazioni dello Stato circa gli eventuali Accordi con gli altri Stati in materia di importazione, esportazione e diffusione di dischi, di matrici di dischi e di ogni altro apparecchio di registrazione di suoni o di voci.

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — CIANO — VIDUSSONI — GRANDI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 maggio 1942-XX, n. 616.

Modificazioni all'art. 17 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante il blocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Enti previdenziali ed assistenziali; i Consorzi idraulici, di navigazione interna, di bonifica e di miglioramento fondiario; il Settore e le Sezioni provinciali della viticoltura possono essere autorizzati ad applicare le loro contribuzioni che, secondo le vigenti norme, siano esigibili mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette, con aliquote o tariffe superiori a quelle del 1938, ma entro il limite massimo stabilito dalle rispettive disposizioni che le regolano, in deroga al divieto sancito dall'art. 17 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e pel periodo di tempo per cui è previsto.

Tale autorizzazione è necessaria anche nel caso di variazione della base imponibile che determini un gettito globale, per ogni Comune e per ogni singolo contributo, superiore a quello ripartito nei ruoli del 1938.

Non rientrano fra le variazioni contemplate dai precedenti comma, quelle operate dai Consorzi agli effetti di una migliore ripartizione dell'onere contributivo senza determinare l'aumento del gettito complessivo.

L'autorizzazione può essere consentita, in via eccezionale, quando sia riconosciuta la necessità di far fronte a spese inderogabili ed urgenti alle quali non si possa provvedere con la riduzione di stanziamenti passivi o con altri mezzi di bilancio.

Rientrano fra le spese inderogabili ed urgenti nei riguardi degli Enti previdenziali ed assistenziali, quelle necessarie per corrispondere le rispettive prestazioni agli assicurati ed assistiti, nella misura stabilita dalle vigenti leggi, e nei riguardi dei Consorzi, quelle necessarie per l'esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere, nonchè per l'estinzione dei mutui contratti per le opere medesime.

L'autorizzazione viene concessa con le forme con le quali la contribuzione è regolata, previo parere della Commissione speciale di cui all'art. 3, su proposta del

Ministro competente per materia di concerto con quello per le finanze e degli eventuali altri Ministri interessati, secondo gli ordinamenti in vigore. Nel caso che questi non prevedano la forma legislativa, nè quella del decreto Reale, l'autorizzazione medesima sarà accordata con decreto interministeriale.

Art. 2.

Presso il Ministero delle finanze è istituita una Commissione speciale per dare il parere ai fini dell'art. 1.

Art. 3.

La Commissione speciale di cui all'articolo precedente è presieduta dal Ministro per le finanze ovvero da un membro dal medesimo delegato ed è composta come segue:

a) un consigliere di Stato ed uno della Corte dei conti designati dai rispettivi presidenti;

b) il ragioniere generale dello Stato, i direttori generali dell'amministrazione civile, delle imposte dirette, dei servizi per la finanza locale, del coordinamento tributario, delle acque e degli impianti elettrici, delle bonifiche, della tutela economica dei prodotti agricoli, delle associazioni professionali, del lavoro e previdenza, nonchè del capo divisione dirigente il servizio;

c) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

d) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori competenti per materia, nonchè due esperti per ciascuna di dette Confederazioni, scelti dai rispettivi presidenti confederali;

e) sei esperti dei quali due competenti in materia di previdenza ed assistenza scelti uno per ciascuno rispettivamente dai Ministeri delle finanze e delle corporazioni; due competenti in materia di bonifiche scelti dai Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e foreste; nonchè due competenti in opere idrauliche scelti dai Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono disimpegnate da quattro impiegati di grado non inferiore al nono, scelti, uno per ciascuno, dai quattro Ministeri suaccennati.

Il presidente può invitare ad intervenire alle adunanze della Commissione funzionari, ovvero persone di particolare competenza nella materia da trattare.

E' in facoltà del presidente di ripartire la Commissione in Sottocommissioni costituite da un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri eguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze, tanto delle Commissioni quanto delle Sottocommissioni, è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale su proposta del Ministero delle finanze.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione, saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, e graveranno su apposito fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

La liquidazione di tali spese è fatta dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

L'autorizzazione ad eccedere le contribuzioni di cui all'art. 1, nei casi e con le modalità indicate nel medesimo, per gli anni 1939 e seguenti, viene concessa su parere della Commissione, previo l'esame dei bilanci degli enti impositori e le indagini che riterrà eventualmente di eseguire, oltre che a mezzo dei propri membri, avvalendosi degli uffici del Ministero delle finanze e di quelli degli altri Ministeri competenti.

Col provvedimento autorizzante l'eccedenza, per assicurare il pareggio delle entrate con le spese e l'andamento dei servizi indispensabili, può essere consolidato il bilancio per un biennio.

Può inoltre essere promossa dal Ministero competente per materia la fusione dei consorzi e di enti affini, anche in deroga alle norme vigenti, e possono essere riveduti e modificati i regolamenti per la gestione dei beni patrimoniali; per l'applicazione dei corrispettivi, in genere; quelli organici del personale ed i capitolati di appalto.

Ai fini dell'eccedenza la Commissione dovrà considerare l'accresciuta base imponibile per effetto delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, ancorchè temporaneamente esente dalle normali imposte e sovraimposte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PARESCHI — GORLA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 maggio 1942-XX, n. 617.
Disciplina dell'utilizzazione delle torbiere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente, a causa dell'attuale stato di guerra, di assicurare la massima utilizzazione dei giacimenti di torbe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I giacimenti di torbe che a giudizio insindacabile del Ministro per le corporazioni non siano coltivati con mezzi tecnici ed economici sufficienti, possono essere dati

in concessione, sentito il Consiglio superiore delle miniere, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, a chi ne faccia domanda, con l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capitolo II, e seguenti del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 69. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 618.
Trasformazione del fine del Regio conservatorio S. Pier Martire, con sede in Firenze.

N. 618. R. decreto 29 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine del Regio conservatorio S. Pier Martire, con sede in Firenze e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 19 aprile 1942-XX, n. 619.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di San Donato in Perugia, della dissacrazione della Chiesa parrocchiale omonima e del trasferimento provvisorio della sede della parrocchia stessa.

N. 619. R. decreto 19 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti agli effetti civili: 1) il decreto dell'Arcivescovo di Perugia in data 29 aprile 1939-XVII, relativo al trasferimento della parrocchia di San Donato in Perugia nella zona già suburbana, detta dell'Elce, nello stesso Comune e alla dissacrazione della Chiesa parrocchiale omonima; 2) il decreto dello stesso Arcivescovo in data 7 luglio 1941-XIX, relativo al trasferimento provvisorio della sede della detta parrocchia di San Donato, in Perugia, nella Chiesa di Santa Maria del Rifugio, situata nella nuova circoscrizione della parrocchia medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 620.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Amelia (Terni).

N. 620. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Amelia (Terni) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 11 maggio 1942-XX, n. 621.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Camillo Cavour » di Vercelli ad accettare una donazione.

N. 621. R. decreto 11 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Camillo Cavour » di Vercelli viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di Stato per il valore nominale di lire quattromila, provenienti, per lire tremila, dalla famiglia Verzone di Vercelli e per lire mille da pubblica sottoscrizione, allo scopo di istituire un annuo premio di studio intitolato al prof. Carlo Verzone.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1942-XX

REGIO DECRETO 23 aprile 1942-XX.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 299, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da crociera a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Fioravanti II*, di stazza lorda tonn. 18,53, iscritto al Compartimento marittimo di Rimini al n. 507 di matricola: dalle ore 16 del 24 dicembre 1941;

Motopeschereccio *Virgilio*, di stazza lorda tonnellate 13,19, iscritto al Compartimento marittimo di Ravenna al n. 289 del registro galleggianti di Porto Garibaldi: dalle ore 12 del 17 gennaio 1942;

Motopeschereccio *Santa Lucia*, di stazza lorda tonnellate 18,55, iscritto all'Ufficio circondariale marittimo di Molfetta al n. 875 di matricola: dalle ore 8 del 22 gennaio 1942;

Motopeschereccio *Sant'Angelo*, di stazza lorda tonnellate 18,08, iscritto all'Ufficio circondariale marittimo di Molfetta al n. 787 di matricola: dalle ore 8 del 23 gennaio 1942;

Motopeschereccio *Nuova Gerusalemme*, di stazza lorda tonn. 16,50, iscritto al Circondario marittimo di Molfetta al n. 881 di matricola: dalle ore 8 del 28 novembre 1941;

Motopeschereccio *Saturnia*, di stazza lorda tonnellate 17,46, iscritto al Circondario marittimo di Molfetta al n. 900 di matricola: dalle ore 8 del 4 marzo 1942;

Motopeschereccio *Argentina*, di stazza lorda tonnellate 12,27, iscritto al Compartimento marittimo di Ravenna al n. 290 del registro galleggianti dell'Ufficio marittimo di Porto Garibaldi: dalle ore 11 del 3 marzo 1942;

Motoveliero *Erminia B.*, di stazza lorda tonn. 21, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste al numero 2909 di matricola: dalle ore 8 del 18 dicembre 1941;

Motoveliero *S. Antonio*, di stazza lorda tonn. 64,21, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, al n. 717 di matricola: dalle ore 8 del 14 gennaio 1942;

Motoveliero *S. Francesco*, di stazza lorda tonnellate 84,98, iscritto al Compartimento marittimo di Salerno al n. 185 di matricola: dalle ore 12 del 3 gennaio 1942;

Motoveliero *Maria Pia*, di stazza lorda tonn. 46,01, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli al n. 815 di matricola: dalle ore 8 dell'8 dicembre 1941;

Motoveliero *Pozzallo*, di stazza lorda tonn. 126,80, iscritto al Compartimento marittimo di Brindisi al n. 37 di matricola: dalle ore 18 del 9 dicembre 1941;

Motoveliero *Franceschina F.*, di stazza lorda tonnellate 82,43, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle al n. 511 di matricola: dalle ore 10 del 6 gennaio 1942;

Motoveliero *Bernardino A.*, di stazza lorda tonnellate 57,86, iscritto al Compartimento marittimo di Cagliari al n. 59 di matricola: dalle ore 12 del 24 dicembre 1941;

Rimorchiatore *Ferruccio*, di stazza lorda tonnellate 83,07, iscritto al Compartimento marittimo di Venezia al n. 147 di matricola: dalle ore 9 dell'11 dicembre 1941;

Rimorchiatore *Sicilia I*, di stazza lorda tonn. 75,39, iscritto al Compartimento marittimo di Genova al numero 2315 di matricola: dalle ore del 29 novembre 1941;

Rimorchiatore *Renzo Secondo*, di stazza lorda tonnellate 48,32, iscritto al Compartimento marittimo di Venezia al n. 260 del registro galleggianti: dalle ore 10 del 25 novembre 1941;

Rimorchiatore *Maria Teresa*, di stazza lorda tonnellate 11,59, iscritto al Compartimento marittimo di Cagliari al n. 21 di matricola: dalle ore 12 del 27 dicembre 1941;

Rimorchiatore *Mantova*, di stazza lorda tonn. 81,47, iscritto al Compartimento marittimo di Venezia al numero 170 del registro galleggianti: dalle ore 10 del 9 marzo 1942;

Rimorchiatore *Maurizio*, di stazza lorda tonn. 61,92, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, al n. 175 di matricola: dalle ore 10 del 17 febbraio 1942;

Bilancella da pesca con motore ausiliario *Angelo Raffaele*, di stazza lorda tonn. 16,19, iscritta al Compartimento marittimo di Torre del Greco al n. 1151 di matricola: dalle ore 10 del 14 gennaio 1942;

Cutter con motore ausiliario *Palmira*, di stazza lorda tonn. 40,44, iscritto al Compartimento marittimo di Portoferraio al n. 273 di matricola: dalle ore 12 del 20 dicembre 1941;

Motobarca da rimorchio *Rondine*, di stazza lorda tonn. 16,15, iscritta al Compartimento marittimo di Venezia al n. 215 di matricola: dalle ore 15 del 23 dicembre 1941;

Veliero con motore ausiliario *Carlo Splendor*, di stazza lorda tonn. 70,79, iscritto al Compartimento marittimo di Siracusa al n. 312 di matricola: dalle ore 17 del 28 febbraio 1942;

Piroscafo *Tommaseo*, di stazza lorda tonn. 66,94, iscritto al Compartimento marittimo di Sebenico al n. 25 di matricola: dalle ore zero del 9 febbraio 1942;

Motonave da diporto *Cyprus*, di stazza lorda tonnellate 1063,86, iscritta al Compartimento marittimo di Venezia al n. 324 di matricola: dalle ore zero del 24 gennaio 1942;

Motonave *Città di Trapani*, di stazza lorda tonnellate 2467,18, iscritta al Compartimento marittimo di Palermo al n. 141 di matricola: dalle ore zero del 19 febbraio 1942;

Motonave *Himalaya*, di stazza lorda tonn. 6239,92, iscritta al Compartimento marittimo di Trieste al n. 298 di matricola: dalle ore zero del 1° aprile 1942;

Goletta a gabbiola con motore ausiliario *Lisetta*, di stazza lorda tonn. 69,96, iscritta al Compartimento marittimo di Torre del Greco al n. 1311 di matricola: dalle ore 11 del 29 novembre 1941;

Goletta con motore ausiliario *Galiola*, di stazza lorda tonn. 107,58, iscritta al Compartimento marittimo di Pola al n. 47 di matricola: dalle ore 18 del 6 dicembre 1941;

Brigantino goletta con motore ausiliario *S. Antonio B.*, di stazza lorda tonn. 84,73, iscritto al Compartimento marittimo di Roma al n. 139 di matricola: dalle ore 18 del 19 febbraio 1942;

Brigantino goletta *Domenico*, di stazza lorda tonnellate 105,36, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani al n. 480 (*a*) di matricola: dalle ore 8 del 18 febbraio 1942;

Goletta da pesca con motore ausiliario *Maria del Carmine*, di stazza lorda tonn. 16,6 iscritta al Compar-

timento marittimo di Torre del Greco al n. 1266 di matricola: dalle ore 11 del 13 gennaio 1942.

Il nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1942-XX
Registro n. 7 Marina, foglio n. 167.

(2336)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1942-XX.

Designazione di titolari degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette quali membri del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie sulla valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che ha istituito il Collegio peritale per la risoluzione delle controversie sulla valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione;

Visto l'art. 3, 2° comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100, che ha integrato il numero dei componenti del detto Collegio peritale ai fine della applicazione della imposta ordinaria sul patrimonio;

Visti i decreti Ministeriali 16 marzo 1939-XVII, n. 108148; 7 novembre 1939-XVIII, n. 155757, e 10 gennaio 1940-XVIII, n. 0341, portanti nomine dei componenti del Collegio peritale anzidetto;

Ritenuto che in seguito agli avvenuti cambiamenti dei titolari di alcuni Ispettorati compartimentali delle imposte dirette, si rende necessario procedere alla designazione dei nuovi titolari degli Ispettorati stessi, quali membri del Collegio peritale a turno in relazione alla competenza territoriale dei ricorsi;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti ispettori compartimentali delle Imposte dirette cessano di far parte del Collegio peritale per l'imposta di negoziazione quali membri a turno per la competenza territoriale dei ricorsi:

Peroni comm. Giuseppe, già titolare dell'Ispettorato compartimentale di Milano, trasferito a Roma a disposizione del Ministero;

Mancini comm. Giuseppe, già titolare dell'Ispettorato compartimentale di Roma, collocato a riposo.

Art. 2.

I seguenti ispettori compartimentali delle Imposte dirette sono confermati quali membri a turno del Collegio peritale con le varianti di cui appresso in relazione alla competenza degli Ispettorati compartimentali, dei quali sono stati nominati titolari:

Lo Grasso comm. dott. Gaspare, già membro a turno del Collegio peritale pei ricorsi di competenza dell'Ispettorato compartimentale di Genova, è confermato in tale carica pei ricorsi di competenza dell'Ispettorato compartimentale di Torino;

Tudisco comm. Andrea, già membro a turno del Collegio peritale pei ricorsi di competenza dell'Ispettorato compartimentale di Torino, è confermato in tale carica pei ricorsi di competenza dell'Ispettorato compartimentale di Milano;

Mirmina cav. uff. dott. Francesco, già membro a turno del Collegio peritale pei ricorsi di competenza dell'Ispettorato compartimentale di Bologna, è confermato in tale carica pei ricorsi di competenza dell'Ispettorato compartimentale di Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2376)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Tornolo (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Tornolo (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Tornolo (Parma) della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura della annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2379)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lesignano Bagni (Parma)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 29 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Lesignano Bagni (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Lesignano Bagni (Parma), della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2377)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cortile S. Martino-Golese (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1941-XIX, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Cortile S. Martino-Golese (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Cortile S. Martino-Golese (Parma), della estensione di ettari 664, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 gennaio 1941-XIX, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2381)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Palanzano (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Palanzano (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Palanzano (Parma), della estensione di ettari 820, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2362)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Boscone, Cusani e Mezzano (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Boscone, Cusani e Mezzano (Piacenza);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Piacenza, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Boscone, Cusani e Mezzzano (Piacenza), della estensione di ettari 1200, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2365)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Taro (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura del Taro (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura del Taro (Parma), della estensione di ettari 1420, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 19 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2363)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ariano Polesine (Rovigo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Ariano Polesine (Rovigo);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Rovigo, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Ariano Polesine (Rovigo), della estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 maggio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Rovigo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2380)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma), della estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2378)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1942-XX.

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura denominata « Pischiello » (Perugia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Perugia, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La località denominata « Pischiello » sita nei comuni di Passignano sul Trasimeno, Tuoro e Lisciano Niccone (Perugia), della estensione di ettari 850, delimitata dai confini sotto elencati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini: proprietà Mazzi, rimboschimento forestale, avvocato Giovannini, parrocchia di Vernazzano, contessa Vinci, fratelli Mattei, vedova Ciucci, Posta Ulderico, Bonucci Rotilio, linea ferroviaria, strada statale, Campanacci, Rondelli, Ciappichelli, Mariangeloni, Patrizi, Barbacci Pietro, fosso di Montegeto, ing. Teatini, Manganelli, fosso Ranieri.

Il Comitato provinciale della caccia di Perugia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2364)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione della cessata ditta De Luca Oliviero, già esercente in Firenze. Tali marchi recavano il n. 54.

(2406)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 19 aprile 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Verderio Superiore (provincia di Como).

(2407)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 giugno 1942-XX - N. 112

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	83,575
Id. 3,50 % (1902)	80,05
Id. 3 % lordo	60,425
Id. 5 % (1935)	96,025
Redimib. 3,50 % (1934)	80,825
Id. 5 % (1936)	97,975
Id. 4,75 % (1924)	97,55
Obblig. Venezie 3,50 %	95,825
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,825
Id. 4 % (15-12-43)	98,25
Id. 5 % (1944)	98,825
Id. 5 % (1949)	97,60
Id. 5 % (15-2-50)	97,35
Id. 5 % (15-9-50)	97,375

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castilenti (Teramo), Montorio nei Frentani (Campobasso), Pignola (Potenza), Bonnanaro (Sassari) e Giave (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Fedele Adolfi fu Donato è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castilenti (Teramo);

2) Il rag. Domenico Venditti è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montorio nei Frentani (Campobasso);

3) Il signor Eduardo Tucci fu Lorenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pignola (Potenza);

4) Il nob. Pietro Diaz fu Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonnanaro (Sassari);

5) Il dott. Giuseppe Delrio fu Pietro Paolo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giave (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2251)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi, in liquidazione, con sede in Roma.

Nella seduta tenuta il 2 giugno 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi, in liquidazione, con sede in Roma, il dott. Pietro Prestipino fu Gaetano, è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2353)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo.

Nella seduta tenuta il 10 giugno 1942-XX dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo, il dott. rag. Giuseppe Personeni è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2408)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 15 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate coi Regi decreti 21 marzo 1930-VIII, n. 219; 22 ottobre 1936-XIV, n. 1924; 1° marzo 1938-XVI, n. 1215, e 11 aprile 1940-XVIII, n. 278;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il giorno 30 successivo, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 292, col quale venne indetto un concorso per esami a 15 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale di 1ª categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 11 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 28 successivo, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 212;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 15 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale di 1ª categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 14 ottobre 1941-XIX, citato nelle premesse:

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	VOTAZIONE OTTENUTA			
	Media dei punti riportati nelle prove scritte	Aliquota del punto riportato nella prova facoltativa di lingue estere	Prova orale	Somma dei punti
1. De Liso dott. Gerardo fu Francesco	8,08	0,20	7,50	15,78
2. Miglio dott. Nicola fu Eugenio	7,41	—	7,50	14,91
3. Fiorentini dott. Giuseppe di Enrico	7,08	—	7,25	14,33
4. Capotorto dott. Giuseppe di Vincenzo	7,25	—	7 —	14,25
5. Diamare dott. Giuseppe di Giacomo	7 —	—	7 —	14 —
6. Cavedon dott. Giuseppe di Matteo	7,33	—	6,50	13,83
7. Tatta dott. Andrea di Vitangelo	7,16	0,23	6 —	13,39

Art. 2.

I suddetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine della graduatoria sopra indicata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2389)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a dodici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 5 maggio 1941-XIX, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il successivo R. decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano le ammissioni di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, integrato dal R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti durante il detto servizio, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data sino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardante la concessione dei benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza,

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, riguardante la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visti i decreti del Capo del Governo, l'uno in data 19 ottobre 1940-XVIII che autorizzava a bandire concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1941-XIX; e l'altro, in data 11 ottobre 1941-XIX che autorizza a bandire i concorsi durante l'anno 1942-XX;

Ritenuto che dei 31 posti disponibili nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresi nelle autorizzazioni sopra citate per l'effettuazione dei relativi concorsi, sette debbono essere riservati, per assunzioni senza concorso, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e dell'art. 70 del regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651, per il raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Che per effetto del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, la metà dei restanti 24 posti deve essere riservata ai chiamati alle armi per essere ricoperta mediante apposito concorso da bandirsi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Che di conseguenza possono ora mettersi a concorso soltanto 12 degli anzidetti 31 posti disponibili;

Viste le leggi 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, nonchè il R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, con cui sono state apportate variazioni al trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Al concorso sono ammessi a partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Vi possono partecipare anche le donne, salva la limitazione di cui all'art. 9 successivo.

Ne sono esclusi, invece, gli appartenenti alla razza ebraica.

Altri dodici posti, corrispondenti alla metà di quelli disponibili nel ruolo anzidetto per essere conferiti mediante procedimento ordinario, sono riservati ai chiamati alle armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere dirette al Ministero delle comunicazioni -- Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) — e dovranno pervenire al Ministero stesso insieme ai documenti rispettivamente richiesti, non oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate nei commi 3 e 4 del successivo articolo 5.

Ciascuna domanda dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 6 ed essere firmata dal candidato il quale indicherà in essa: il cognome e nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei diplomi di ammissione al liceo classico o al corso superiore dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, oppure di uno dei titoli equipollenti ai diplomi stessi, conseguiti a norma del vecchio ordinamento scolastico e cioè di licenza dal corso superiore di scuole ginnasiale o di licenza da scuola tecnica o complementare.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) uno dei diplomi (in originale od in copia autentica notarile) indicati all'articolo precedente;

b) estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 8) — rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, — comprovante che il candidato, alla data del presente decreto ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il limite massimo di età di 30 anni è elevato di cinque anni:

1) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2) per i legionari fiumani;

3) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

4) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari anche in qualità di assimilati o militarizzati;

5) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 e 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 875, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di assimilati o militarizzati, alle relative operazioni militari, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando essi siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

3) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

1) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla marcia su Roma;

2) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

c) certificato (su carta bollata da L. 4) dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dalla autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici,

e) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno e, nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) certificato (su carta da bollo da L. 4) d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con l'esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o della partecipazione ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati nonchè in dipendenza dell'attuale guerra anche se in qualità di assimilati o militarizzati.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso ove dimostrino, con apposito certificato, di aver prodotto domanda d'iscrizione al Partito stesso.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, conseguiranno la nomina se dimostreranno, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione di cui trattasi. Nel caso contrario si intenderà decaduto ogni loro diritto alla nomina.

Per le suddette iscrizioni, da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per le iscrizioni invece da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari; sarà tuttavia valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale in sostituzione del segretario federale mobilitato e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del Partito.

Il certificato stesso, dovrà, in ogni caso, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922 e dovrà essere convalidato dalla presentazione del relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del Partito stesso o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P.N.F. ed all'uopo designato dal Segretario del Partito, solo nel caso in cui venga attestata la appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini di San Marino residenti nella Repubblica dovranno comprovare la loro appartenza al P.N.F. mediante certificato del Segretario del Partito Fascista Sanmarinese, controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I cittadini di San Marino residenti nel Regno, presenteranno invece un certificato del segretario della Federazione che li ha in forza o del vice segretario sostituente il segretario federale mobilitato. I sammarinesi che risultino iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno farsi rilasciare il relativo certificato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista di S. Marino o dai segretari federali del Regno e dovranno farlo ratificare dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

g) certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 12);

h) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1936, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15

L'Amministrazione si riserva di sottoporre, eventualmente i candidati a visita medica di controllo da parte di un sanitario di fiducia;

i) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; tanto gli uni quanto gli altri produrranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588, 957 e 427 del Giornale militare degli anni 1922, 1936 e 1937 od analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare n. 657-5 del 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, oppure in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione o con il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con l'attestazione, da parte della competente rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G. da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Tale attestazione dovrà essere vidimata dalla Sede centrale dell'O.N.I.G.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, oppure in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, oppure in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal pre-

fetto, gli altri con la presentazione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato, (in carta bollata da L. 4) del podestà del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

k) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno provare tale qualità con certificato rilasciato dalla Unione stessa.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. Ove il matrimonio stesso sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, dalla dichiarazione del candidato dovrà risultare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

l) fotografia recente con firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Tutti i documenti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*) e *k*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*), primo comma; dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), primo comma, un certificato, (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), primo comma, qualora esibiscano un'attestazione (in carta bollata da L. 4) dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopraindicati dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che dimostreranno di essere chiamati alle armi, avranno la facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Anche a coloro che risiedono nelle Colonie italiane, ed ai connazionali residenti all'estero, è data facoltà di far pervenire, nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente e cioè, per quanto si riferisce ai primi, dieci giorni avanti l'inizio degli esami e per quanto concerne i secondi entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale di cui all'art. 2.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di due prove scritte e di una orale; le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

Un funzionario amministrativo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al 5°: presidente;

Due funzionari di gruppo *A* dell'Ispettorato generale medesimo, di grado non inferiore al 6°: membri;

Due funzionari di gruppo *A* dell'Ispettorato generale, di grado non inferiore al 7°: membri,

Un funzionario di gruppo *A* o *B* dell'Ispettorato generale: segretario.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Peraltro le donne, le quali siano classificate, in ordine di merito, tra i primi 12 della graduatoria, saranno comprese fra i vincitori del concorso limitatamente, al numero di 4, per cui resteranno escluse da ogni diritto tutte le donne che risultassero classificate in eccedenza al limite massimo di quattro, come sopra stabilito.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del personale d'ordine e di assistenza (gruppo C).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, l'assegno fisso mensile lordo di L. 518,24 e l'assegno provvisorio lordo di L. 91,82 mensili, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, per coloro che ne avessero diritto, nella misura e con le norme stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 13.

Le prove di esame si svolgeranno in conformità del programma come appresso stabilito:

A) Prove scritte:

1) componimento italiano;

2) soluzione di un problema di aritmetica elementare che verrà proposto sugli argomenti seguenti:

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, decimali e frazionari.

Sistema metrico decimale. Numeri complessi.

Rapporti e proporzioni numerici. Proporzionalità diretta ed inversa. Regola del tre semplice.

La trascrizione del tema di aritmetica servirà come saggio di calligrafia.

B) Prova orale:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato ed in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

3) nozioni sulla legge e sul regolamento per la contabilità generale dello Stato, nozioni sulla tenuta degli archivi e nozioni di statistica.

4) elementi di storia dell'Italia dal 1821 ai giorni nostri;

5) elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia e Colonie;

6) saggio di dattilografia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(2412)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Regia scuola normale superiore di Pisa (Collegio universitario).

IL DIRETTORE
DELLA REGIA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1938-XVI, n. 2216;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1214;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola in data 6 novembre 1941-XIX;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Regia scuola normale superiore di Pisa (Collegio universitario).

I posti sono così suddivisi: due posti di inserviente; un posto di cuoco.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuta l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano preso parte, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari.

Per gl'invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, per i decorati al valor militare, per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il suddetto limite massimo è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultano regolarmente inscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti, la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 4, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente alla Direzione della scuola entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedano nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani o all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine di 90 giorni di cui sopra. Tale facoltà non concerne se non i documenti che comprovino requisiti o titoli posseduti prima della scadenza del detto termine di 90 giorni.

Art 4.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale comprovante l'appartenenza del concorrente al P.N.F. o alla G.I.L.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dalla Direzione, di aver ottenuto l'iscrizione al

Partito stesso. In caso contrario, s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario di Fascio all'estero, in cui è iscritto il concorrente, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. ovvero dal Segretario o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del P.N.F. Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione, che li ha in forza;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8;

c) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 8, del titolo di studio;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

La Direzione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 12 rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il concorrente risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi soltanto da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7° del precedente articolo 2;

l) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'ufficio dello stato civile, da presentarsi soltanto dai concorrenti coniugati, dal quale risulti se essi abbiano, oppure no, contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

m) dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità afferma di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I candidati devono inoltre allegare alla domanda tutti quei certificati che comprovino il servizio precedentemente svolto, sia alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, che alle dipendenze di privati, in particolare modo attestino la loro perizia e abilità nel disimpegno di quelle mansioni che sono attinenti al carattere dei posti messi a concorso.

Art. 6.

Per la documentazione dei titoli di cui appresso dovranno essere osservate le modalità rispettivamente indicate.

I concorrenti che appartengano ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 ne daranno la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà essere inoltre vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

I concorrenti che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I concorrenti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A O. o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani ed i congiunti dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 7.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme del bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della Regia procura dal procuratore del Re Imperatore; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Pisa.

Potranno essere presentati in carta semplice i documenti di cui alle lettere b) d), e), f), g), i) e l), nel contesto dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente, mediante citazione del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere a), d), e), f), g) e h) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera a) gli invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera d) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), d), e), f), g), l) e m) coloro che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato, su carta bollata da L. 8, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel primo comma del precedente art. 3, o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione. Così pure non sarà preso in considerazione alcun documento che eventualmente pervenisse oltre i termini rispettivamente stabiliti nel primo e nell'ultimo comma del detto art. 3, ancorchè relativo a requisiti od a titoli posseduti prima della scadenza del termine di cui al comma primo stesso.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto la Direzione potrà assegnare al candidato un termine perchè il

documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato il concorrente sarà escluso dal concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 9.

Una Commissione, nominata con decreto del direttore, sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei formando le graduatorie di merito dei vincitori.

Sarà titolo di preferenza l'aver prestato lodevole servizio per almeno un anno alle dipendenze della Scuola normale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi e agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero ed a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8, della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, numero 1172, nel R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova nella carriera del personale subalterno della Scuola equiparata a quella del personale subalterno dello Stato avente grado da inserviente a usciere capo e conseguiranno la stabilità se riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile non superiore a L. 308, oltre l'aggiunta di famiglia, da ridursi alla metà qualora l'impiegato abbia già la sua residenza in Pisa.

Art. 11.

A favore dei richiamati alle armi si riservano quattro posti della stessa qualifica o ruolo da conferire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite.

Pisa, addì 17 maggio 1942-XX

Il direttore: GIOVANNI GENTILE

(2390)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di rettifica

Nell'elenco degli insegnamenti, annesso all'ordinanza Ministeriale 16 febbraio 1942-XX (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1942-XX), con la quale è stata indetta la sessione per l'abilitazione alla libera docenza per l'anno 1942-XX, sono compresi anche i seguenti, in sostituzione dell'insegnamento erroneamente indicato nell'elenco stesso sotto l'unico titolo di « dendrometria e assestamento forestale ».

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Dendrometria	1
Assestamento forestale	1

(2411)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Obbligo della presentazione del certificato sanitario anche nei confronti dei dipendenti statali di ruolo che partecipano ai concorsi banditi dalla Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 99 del 25 aprile 1942, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a 60 posti di aiuto referendario (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti (gruppo *A*);

Visti i propri decreti in data 24 aprile 1942-XX e 30 aprile 1942-XX, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 108 del 6 maggio 1942-XX, con i quali sono stati indetti tre concorsi per titoli, uno a 40 posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti (gruppo *B*), uno a 15 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine (gruppo *C*) ed uno a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte stessa;

Considerato che, giusta quanto è esplicitamente indicato nei vari bandi di concorso, i candidati che riusciranno vincitori potranno essere destinati a prestare servizio tanto in Roma quanto presso gli uffici dell'Africa italiana;

Ritenuta l'opportunità di accertare in via preliminare, anche per i candidati che siano già dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali, la perfetta idoneità ad affrontare qualsiasi clima e a disimpegnare convenientemente il servizio anche in Africa italiana;

Decreta:

I candidati dei predetti concorsi che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni statali dovranno presentare, entro i prescritti termini, anche il documento di cui all'art. 7, n. 8, del bando di concorso di gruppo *A* ed all'art. 4, lett. *g*), degli altri bandi.

Resta ferma la facoltà della Corte di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto.

Roma, addì 10 giugno 1942-XX

Il presidente: GASPERINI

(2435)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.